



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



DELIBERA n° 8 del 4 marzo 2009

Oggetto: Regolamentazione per le ricerche scientifiche nelle aree protette dell'Arcipelago Toscano – integrazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Vista la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, così come integrata e modificata dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Visto il D.P.R. 22 luglio 1996 in G.U. n. 290 dell'11 dicembre 1996, con il quale viene istituito l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano;

Visto il Decreto del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/DPN/2049 del 20/11/2006, con il quale viene nominato Presidente il Dott. Mario Tozzi;

Visto il Decreto del Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/DPN/325 del 2 marzo 2007 con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio Direttivo del Parco Nazionale Arcipelago Toscano;

Preso atto che in data 15 marzo 2007 si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo;

Visto il Decreto del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n°DEC/DPN/1042 del 11 luglio 2007 con il quale è stata nominata Direttore dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano la Dr.ssa Franca Zanichelli;

Visto il disciplinare di incarico iscritto al Repertorio dei contratti dell'Ente n°478, stipulato in data 01.08.2007, con la Dr.ssa Franca Zanichelli;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n°165, recante disposizioni circa la ripartizione delle competenze tra organi di direzione politica ed organi di gestione delle funzioni amministrative, tecniche e finanziarie;

Vista le delibera 56 del 17 ottobre 2008 avente per oggetto “ Regolamentazione ricerca scientifica”

Vista la nota DPN 2009-964 del 20.01 2009 acquisita al ns. prot. n. 424 del 27 gennaio 2009 nella quale, il Ministero dell' Ambiente, nell'ambito dell'attività di vigilanza di competenza, ai sensi dell'art. 8 della L 394/91, a proposito della suddetta delibera n. 56/2008, richiede il rispetto dell'iter procedurale previsto per il Regolamento generale dell'Ente di cui all'art. 11 della L. 394/91.

Precisato con nota di risposta al Ministero dell' Ambiente, prot. n. 569 del 3 febbraio 2009, che il Consiglio Direttivo ha inteso, implicitamente, regolamentare in via provvisoria e sperimentale, le numerose richieste di attività di ricerca nelle isole dell'Arcipelago Toscano pervenute all'Ente al fine di facilitare il lavoro degli uffici con regole ispirate al principio di trasparenza e uniformità, nelle more dell'approvazione del regolamento generale dell'Ente di cui all'art.11 della L. 394/91, richiedendo



comunque l'approvazione della delibera 56/2008 intendendola come deliberazione di un regolamento provvisorio, che perderà la sua validità con l'approvazione del regolamento generale dell'Ente;

Considerato che, come richiesto, è necessario provvedere a rendere esplicita la provvisorietà dell'atto con un'integrazione della delibera 56/2008 a cui si provvede con il presente atto;

Visto l'art. 9 della Legge 6/12/1991 n°394;

Valutato opportunamente il parere tecnico – amministrativo del Direttore, allegato e parte integrante della presente deliberazione;

Udita la relazione del Presidente;

dopo ampio dibattito, con voti unanimi (presenti 8)

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono richiamate:

1. Di approvare il regolamento per la ricerca scientifica allegato e parte integrante della presente deliberazione integrando il testo della premessa con la seguente frase. *“con la precisazione che il presente regolamento è da intendersi provvisorio, e perderà la sua validità con l'entrata in vigore del regolamento generale dell'Ente di cui all'art. 11 della L. 394/91”*.
2. di dare mandato alla Direzione per l'espletamento degli atti conseguenti alla presente deliberazione;
3. inviare il presente provvedimento Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la consueta attività di vigilanza, previa pubblicazione all'Albo dell'Ente.



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



REGOLAMENTAZIONE per le RICERCHE SCIENTIFICHE nelle aree PROTETTE dell'ARCIPELAGO TOSCANO

Al fine di rendere più efficace la ricerca scientifica nelle aree protette del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e di coniugare, nel migliore dei modi possibile, l'attività scientifica con la fruizione e con la conservazione e la tutela dell'ambiente naturale (anche in osservanza della legge 394/91, che evidenzia tra le finalità delle aree protette "...la promozione di attività di ricerca scientifica, anche interdisciplinare....."), si propone la seguente bozza di regolamento al quale dovranno poi ispirarsi tutti i soggetti che faranno richieste in tal senso al Parco, con la precisazione che il presente regolamento è da intendersi provvisorio, e perderà la sua validità con l'entrata in vigore del regolamento generale dell'Ente di cui all'art. 11 della L. 394/91.

Si intende che tale regolamentazione si applica solo per le zone a tutela integrale, ovvero nelle aree del Parco dove l'accesso è vietato: Pianosa e zone 1, ai sensi dell'Allegato A, Art. 1 del DPR 22/07/1996: Montecristo, Capraia, Gorgona, Giannutri.

Ogni anno vengono rilasciate mediamente 25 autorizzazioni per ricerca scientifica; supponendo che i giorni di campagna siano una media di 20 all'anno con una media di 5 ricercatori avremmo 2500 presenze-uomo per l'Arcipelago, ovvero 357 presenze-uomo per Isola. Non si tratta dunque di un impatto ancora grave, se rapportato alle presenze, ma che deve essere meglio regolamentato se si guarda alle attività e alla loro concentrazione nei mesi estivi, spesso al di là delle esigenze di ricerca. Infine va rilevato che il numero delle richieste è in continua crescita e che si stanno dedicando a questo fine anche immobili demaniali.

In ogni caso si premette che verrà concessa priorità (ma non esclusiva) a quelle ricerche che possono portare un contributo significativo di dati relativi alla tutela ambientale delle aree protette, per cui si richiede di segnalare questo aspetto specifico nell'istruttoria.

Merito scientifico

Il Presidente e il Direttore del Parco, sentito il Consiglio Direttivo, e eventualmente costituita una commissione ristretta che si muova per le vie brevi, si riservano di consentire le attività di ricerca solo a progetti che presentino riconosciuta valenza nazionale e internazionale (o che siano collegati a ricerche con tali caratteristiche), garantiti e debitamente documentati dai proponenti attraverso:

- progetto di ricerca analitico e sintetico con obiettivi e metodi chiaramente esposti
- tempi della ricerca
- risultati che si presume di ottenere
- personale impegnato
- fondi impegnati



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



- descrizione dell'ente di ricerca
- sintetici curricula scientifici dei ricercatori impegnati (con allegato elenco delle pubblicazioni nazionali ed internazionali sull'argomento)

Entro sessanta giorni dalla fine delle attività, al Parco verrà presentata una relazione sulle ricerche svolte e, successivamente, copia delle pubblicazioni che eventualmente ne deriveranno. Tutti i dati ottenuti debbono comunque essere rilasciati in copia (anche brutta) al Parco stesso (naturalmente sotto vincolo di riservatezza).

Osservatori del Parco possono, in qualsiasi momento, chiedere di partecipare alle varie fasi delle ricerca in qualità di accompagnatori.

Numeri

E' consentita l'attività di ricerca, sul campo o subacquea, solo a gruppi di consistenza numerica limitata: tre persone nel primo caso, quattro nel secondo più eventuale personale di appoggio a terra o in barca. In via eccezionale, e solo se debitamente argomentata, possono essere autorizzati gruppi fino a un massimo di sette persone (per esempio negli studi sull'avifauna).

Non è consentita la presenza contemporanea sulla stessa area o isola di più di tre gruppi di ricerca: La priorità viene stabilita dal Parco in base alle date di richiesta e alla rilevanza del programma scientifico.

Stagionalità

Non sono consentite ricerche nel periodo che va dal 01 luglio al 31 agosto. In casi di necessità legate a particolari fattori di tipo ambientale il Parco può consentire limitata e temporanea eccezione a questa regola solo per comprovate esigenze scientifiche e per non più di due volte per gruppo di ricerca.

Permanenza

La permanenza nelle aree protette e nelle isole è consentita solo per gruppi limitati di ricercatori, per periodi limitati di tempo e non contemporaneamente. I gruppi di ricerca che dispongono di posti letto in locali di propria disponibilità, ne permetteranno l'utilizzo ad altri gruppi quando non dovessero utilizzarli, fatta salva la responsabilità civile per l'uso dell'immobile che dovrà ricadere sugli eventuali assegnatari. Uno di questi posti dovrà essere comunque sempre disponibile per il personale del Parco.

Nessun accesso è consentito a veicoli a motore all'isola di Pianosa se non in casi eccezionali, comprovati adeguatamente (per esempio il trasferimento di materiali e strumentazioni ingombranti o pesanti).

Dove è possibile si invitano i ricercatori a servirsi dei mezzi di trasporto pubblico, regolando la propria attività anche in funzione di percorsi e orari. Mezzi privati vengono consentiti solo in via eccezionale e debitamente comprovata.



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Interventi pilota, sperimentazioni e posizionamento strumentazione, prelievo di campioni

In caso di interventi pilota o sperimentali che determinino nocimento agli habitat il gruppo di ricerca dovrà allegare apposita documentazione nella quale si valuta il possibile impatto, gli eventuali tempi di ripristino o gli eventuali interventi compensativi attuati

Per il posizionamento di strumentazione temporanea, sia a terra che a mare, che non determini alterazioni permanenti dello stato dei luoghi, occorre descrivere brevemente le caratteristiche dell'apparecchiatura, il tempo stimato di permanenza, nonché la frequenza dei controlli e manutenzioni, se necessari. Detta descrizione va inserita nel progetto di ricerca proposto. Qualora la necessità di posizionamento di apparecchiatura sia rilevata successivamente all'ottenuto nulla osta da parte dell'Ente Parco, il gruppo di ricerca comunica le caratteristiche prima enunciate della strumentazione ed entro 30 gg. può procedere al posizionamento, fatto salvo comunicazione in merito dell'Ente Parco e autorizzazioni da parte di altre Amministrazioni competenti.

In caso di prelievo di campioni, esemplari o parti di questi ultimi il richiedente dovrà indicare la specie target o il gruppo sistematico interessato, la comunità o il tipo di campione (suolo, rocce, minerali, acque), la quantità, l'eventuale impatto sulla popolazione o sull'habitat, nonché la necessità per la quale si deve procedere al prelievo del campione.

Tempi per il rilascio dell'autorizzazione

L'eventuale autorizzazione è rilasciata entro 60 giorni da ricevimento della richiesta completa di ogni sua parte; il termine è prorogabile di ulteriori 30 giorni in caso di necessità di istruttoria. Eventuali richieste di integrazioni effettuate dall'Ente interrompono i tempi predetti, fino a ricevimento dei documenti richiesti. In caso di non rispetto dei termini da parte dell'Ente Parco vale il principio del silenzio-assenso.

La richiesta se effettuata da gruppi di ricerca non appartenenti a Enti Pubblici o Onlus, dovrà essere redatta in marca da bollo da 14,62 Euro; in tal caso anche l'eventuale autorizzazione sarà rilasciata in bollo a spese del richiedente.